

DELIBERAZIONE 9 LUGLIO 2026
245/2026/R/EFR

**DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO TARIFFARIO DA RICONOSCERE AI DISTRIBUTORI
NELL'AMBITO DEL MECCANISMO DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, PER L'ANNO
D'OBBLIGO 2025**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1394^a riunione del 9 luglio 2026

VISTI:

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102;
- i decreti del Ministro delle Attività produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 10 maggio 2018;
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 maggio 2021 (di seguito: decreto ministeriale 21 maggio 2021);
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 21 luglio 2025 (di seguito: decreto ministeriale 21 luglio 2025);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, (di seguito: Autorità) 28 aprile 2017, 297/2017/A;
- la deliberazione dell'Autorità 14 luglio 2020, 270/2020/R/efr (di seguito: deliberazione 270/2020/R/efr) e, in particolare, l'Allegato A (di seguito: *Regole per la determinazione del contributo tariffario*);

- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2021, 358/2021/R/efr;
- la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2023, 454/2023/R/efr;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per le prestazioni patrimoniali imposte e i regimi tariffari speciali – settore elettrico, approvato con la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2023, 618/2023/R/com (di seguito: TIPPI);
- il parere dell’Autorità 15 aprile 2025, 175/2025/I/efr;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020 - 2027 (TUDG), relativa alla Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2027, approvato con la deliberazione dell’Autorità 2 dicembre 2025, 532/2025/R/gas (di seguito: RTDG 2020-2027);
- la deliberazione dell’Autorità 5 maggio 2026, 157/2026/R/efr (di seguito: deliberazione 157/2026/R/efr);
- la comunicazione inviata dalla società Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito anche: GME) all’Autorità in data 5 giugno 2026 (prot. Autorità 42461) (di seguito: comunicazione GME del 5 giugno 2026);
- la comunicazione inviata dalla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (di seguito anche: GSE) all’Autorità in data 30 giugno 2026 (prot. Autorità 48208) (di seguito: comunicazione GSE del 30 giugno 2026).

CONSIDERATO CHE:

- la normativa inerente al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (di seguito anche: TEE) prevede progressivi obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali e a carico dei distributori di energia elettrica e gas naturale, da ultimo definiti fino all’anno d’obbligo 2030 con il decreto ministeriale 21 luglio 2025 che ha aggiornato il quadro normativo precedentemente in vigore. Tali obblighi devono essere ottemperati mediante il possesso di TEE che attestano l’avvenuto conseguimento di risparmi energetici ottenuti mediante l’effettuazione di interventi di efficienza presso i clienti finali;
- inoltre, con riferimento alle materie di competenza dell’Autorità, il decreto ministeriale 21 luglio 2025, nel confermare i contenuti sostanziali già definiti in precedenza, prevede:
 - in merito alla determinazione degli obblighi annui di incremento dell’efficienza energetica degli usi finali, che il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) abbia la facoltà di aggiornare gli obiettivi di risparmio energetico già definiti, qualora accerti che non siano coerenti con l’ammontare dei TEE emessi e di quelli di cui è prevista l’emissione, *“al fine di assicurare l’equilibrio tra domanda e offerta”* di TEE e stabilizzare il mercato (articolo 21);
 - in merito al conseguimento degli obblighi di risparmio energetico (articolo 11), che:

- *“entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno” [quest’ultima, c.d. sessione di acconto] “i soggetti obbligati trasmettono al GSE i” TEE posseduti [...] “da utilizzare per adempiere all’obbligo, mediante il loro annullamento” (comma 1);*
- *“il GSE verifica annualmente l’adempimento degli obblighi” in capo a ciascun soggetto obbligato (comma 2);*
- in merito alla copertura degli oneri sostenuti dai distributori di energia elettrica e gas naturale per l’adempimento dei propri obblighi (articolo 12), che:
 - *“i costi sostenuti dai soggetti obbligati per l’adempimento degli obblighi [di cui sopra] trovano copertura sulle componenti delle tariffe per il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale”;*
 - *“la copertura dei costi [...] è effettuata secondo modalità definite dall’Autorità, in misura tale da riflettere l’andamento dei prezzi dei” TEE “sul mercato organizzato e sugli scambi bilaterali, definendo un valore massimo di riconoscimento”. Tale valore massimo può essere aggiornato dall’Autorità nell’eventualità che dai rapporti e dalle comunicazioni da parte del GSE - responsabile dell’attività di valutazione e certificazione dei risparmi di energia derivanti dalla realizzazione dei progetti - previsti dallo stesso decreto “emerga che l’ammontare dei” TEE “emessi e da emettere non sia coerente con gli obiettivi di riduzione [...], in modo da mantenere il rispetto di criteri di efficienza nella definizione degli oneri e dei costi del sistema”;*
- in merito alle modalità di conseguimento degli obblighi di risparmio energetico, oltre al possesso e all’utilizzo dei TEE (articolo 13), anche che:
 - *“a decorrere dal 15 maggio di ogni anno e fino alla scadenza del relativo anno d’obbligo [...], a favore e su specifica richiesta dei soggetti obbligati, il GSE emette Certificati Bianchi non derivanti dalla realizzazione di progetti di efficienza energetica (di seguito: “TEE virtuali”), a un valore unitario pari a 10 euro” [...] “nella misura necessaria al raggiungimento del [loro] obbligo minimo, a condizione che tali soggetti già detengano” un ammontare minimo di TEE (commi 1 e 2);*
 - *“per ogni anno d’obbligo, la corresponsione da parte dei soggetti obbligati delle somme per l’acquisizione dei” “TEE virtuali” “è effettuata tramite un conguaglio a valere sulla copertura dei costi spettante ai medesimi soggetti [...]” (comma 5);*
 - *i “TEE virtuali” “non hanno diritto alla copertura degli oneri” spettanti ai distributori di energia elettrica e gas naturale che adempiono ai propri obblighi mediante TEE (comma 4);*
 - *vi sia la possibilità per i distributori di riscattare “in tutto o in parte la somma corrisposta per l’acquisizione” dei “TEE virtuali” “a fronte della consegna di” TEE “generati tramite la realizzazione di progetti di efficienza energetica o acquisiti sul mercato”, nel rispetto di alcune condizioni; inoltre che “per ogni anno d’obbligo, la restituzione delle risorse oggetto del riscatto [...] è effettuata tramite un conguaglio a valere sul contributo tariffario spettante ai*

- soggetti obbligati*”, fermo restando la corresponsione, per i “TEE virtuali” riscattati, del contributo tariffario valido per l’anno in corso (commi 6 e 7);
- come previsto dallo stesso articolo 13 del decreto ministeriale 21 luglio 2025, il GSE ha pubblicato la guida operativa per l’attuazione delle disposizioni in materia di “TEE virtuali” di cui al precedente punto, “*previa approvazione del Ministero e*” - con riferimento alle disposizioni relative alla corresponsione delle somme per l’acquisizione dei “TEE virtuali” e alla restituzione delle somme per il loro riscatto - dell’Autorità. Tale approvazione da parte dell’Autorità è stata resa con la deliberazione 157/2026/R/efr;
 - i costi sostenuti dai distributori adempienti ai propri obblighi trovano copertura attualmente a valere su:
 - il “Conto *oneri derivanti da misure ed interventi per la promozione dell’efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica*” di cui all’articolo 18 del TIPPI, nel caso di imprese distributrici operanti nel settore dell’energia elettrica;
 - il “Fondo *per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale*” di cui all’articolo 74 della RTDG 2020-2027, nel caso di imprese di distribuzione operanti nel settore del gas naturale.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito delle competenze assegnate l’Autorità ha adottato la deliberazione 270/2020/R/efr sulla base del quadro normativo allora vigente, approvando le “*Regole per la determinazione del contributo tariffario*” riconosciuto ai distributori di energia elettrica e gas naturale adempienti ai propri obblighi, a copertura degli oneri da essi sostenuti;
- in particolare, le *Regole per la determinazione del contributo tariffario* prevedono, tra l’altro, che, con riferimento al periodo compreso tra l’inizio e il termine di ciascun anno d’obbligo (t):
 - il contributo tariffario $C_{UNITARIO\ TEE}(t)$ sia pari alla differenza tra 250 €/TEE e il 90% della differenza tra il medesimo valore di 250 €/TEE e il prezzo medio di scambio dei TEE $P_{SCAMBI}(t)$ (articolo 4, comma 1). Quest’ultimo termine $P_{SCAMBI}(t)$, a sua volta, tiene conto de:
 - la media $P_{MERCATO}(t)$ dei prezzi dei TEE scambiati sul mercato in ciascuna sessione, ponderati per le rispettive quantità;
 - la media $P_{RILEVANTE\ BLT}(t)$ dei prezzi rilevanti mensili degli scambi bilaterali di TEE (cioè afferenti agli scambi i cui prezzi medi mensili non si discostano più del 20% rispetto al corrispondente prezzo medio del mese precedente e al contempo non sono superiori a 260 €/TEE), ponderati per le rispettive quantità;
 - la ponderazione dei prezzi di cui sopra rispettivamente rispetto alla quantità di TEE scambiati sul mercato $Q_{MERCATO}(t)$ e alla quantità di TEE oggetto di scambi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE $Q_{BLT}(t)$;

- il *cap* al contributo tariffario erogato – da applicarsi al valore calcolato ai sensi del precedente alinea - sia pari a 250 €/TEE;
- nel caso il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ sia maggiore del *cap* sopra indicato, sia anche previsto un corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE UNITARIO}(t)$ (articolo 4, commi 2 e 3):
 - determinato pari al valore minimo tra *i*) il prodotto dello scostamento tra il prezzo medio $P_{MERCATO}(t)$ e il *cap* al contributo per la differenza percentuale tra l'obiettivo totale aggiornato per l'anno d'obbligo $Q_{OBIETTIVO}(t)$ e la quantità di TEE nella disponibilità degli operatori alla data del termine dell'anno d'obbligo $Q_{TEE DISPONIBILI}(t)$ (complessivamente presenti sui conti proprietà e comprendendo nella quantità di TEE disponibili anche i TEE annullati nella relativa sessione di acconto), rispetto allo stesso obiettivo totale e *ii*) il valore di 10 €/TEE;
 - corrisposto solo nel caso risulti positivo, ai sensi del medesimo articolo 4;
- con la medesima deliberazione 270/2020/R/efr è stato altresì previsto, tra l'altro, che:
 - il GME pubblichi sul proprio sito *internet* informazioni in merito agli scambi di TEE, coerentemente con le esigenze della formula di determinazione del contributo, e alla quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori alla data del termine di ciascun anno d'obbligo;
 - il GSE trasmetta annualmente all'Autorità, in esito alle proprie valutazioni al termine di ciascun anno d'obbligo, la quantità di TEE corrispondente alla differenza tra l'obbligo complessivo aggiornato in capo ai distributori per il corrispondente anno e l'obbligo annuo complessivamente assolto dai soggetti obbligati, tenendo conto delle eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni degli anni precedenti;
- da ultimo, l'Autorità, con la deliberazione 454/2023/R/efr, ha aggiornato le vigenti disposizioni relative alla sessione di acconto a valere dall'anno d'obbligo 2023, innalzando sia la quota massima degli obblighi di risparmio energetico che ciascun distributore può ottemperare in tali occasioni sia il valore del contributo contestualmente erogato a valle delle verifiche da parte del GSE;
- le medesime “*Regole per la determinazione del contributo tariffario*” di cui più sopra prevedono inoltre, all'articolo 6, che CSEA - Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) eroghi - al completamento delle verifiche da parte del GSE sull'ottemperanza degli obiettivi in capo a ciascun distributore - il contributo tariffario di cui sopra spettante a ciascun distributore adempiente ai propri obblighi per ciascun TEE consegnato a valere sull'obiettivo specifico per ciascun anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli anni precedenti, anche tenendo conto dei conguagli necessari per effetto di eventuali richieste di emissione o di riscatto di “TEE virtuali” ai sensi della normativa sopra richiamata;
- tutte le disposizioni di cui ai precedenti alinea risultano pienamente rispondenti anche al quadro normativo aggiornato e in particolare a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del decreto ministeriale 21 luglio 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il GME ha pubblicato sul proprio sito *internet*, nonché trasmesso all’Autorità con la comunicazione GME del 5 giugno 2026, il valore della quantità di TEE complessivamente disponibile sui conti proprietà degli operatori al 31 maggio 2026, pari a 1.640.163 TEE;
- con la comunicazione GSE del 30 giugno 2026, il GSE ha trasmesso all’Autorità i valori de:
 - la quantità $Q_{OBIETTIVO}(2025)$, corrispondente all’obiettivo specifico aggiornato per l’anno d’obbligo 2025 e pari a 3.098.514 TEE;
 - la quantità di TEE già annullati nella sessione di acconto di novembre 2025, pari a 1.001.355 TEE;
- applicando le formule previste dalle *Regole per la determinazione del contributo tariffario* per l’anno d’obbligo 2025 (ovvero per il periodo tra il 1° giugno 2025 e il 31 maggio 2026):
 - il valore $P_{SCAMBI}(2025)$ risulta pari a 248,24 €/TEE, in quanto:
 - $Q_{MERCATO}(2025)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati sul mercato nel periodo compreso tra l’inizio e il termine dell’anno d’obbligo 2025, è pari a 1.765.017 TEE;
 - $P_{MERCATO}(2025)$, corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, dei prezzi medi dei titoli scambiati sul mercato in ciascuna sessione nel periodo compreso tra l’inizio e il termine dell’anno d’obbligo 2025, è pari a 249,16 €/TEE;
 - $Q_{BLT}(2025)$, corrispondente alla quantità di titoli scambiati tramite accordi bilaterali a prezzi non superiori a 260 €/TEE, nel periodo compreso tra l’inizio e il termine dell’anno d’obbligo 2025, è pari a 1.057.975 TEE;
 - $P_{RILEVANTE\ BLT}(2025)$, corrispondente alla media, ponderata per le relative quantità, della grandezza “prezzo rilevante mensile dei bilaterali” per ciascun mese del periodo compreso tra l’inizio e il termine dell’anno d’obbligo 2025, è pari a 246,71 €/TEE;
 - conseguentemente, il termine $C_{UNITARIO\ TEE}(2025)$ risultante dall’applicazione della formula di cui all’articolo 4, comma 1, delle stesse Regole per l’anno d’obbligo 2025 è pari a 248,42 €/TEE;
- il valore $P_{MERCATO}(2025)$ di cui al punto precedente è inferiore al *cap* pari a 250 €/TEE e pertanto, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, delle *Regole per la determinazione del contributo tariffario*, il corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2025)$ non trova applicazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- determinare il contributo tariffario unitario $C_{UNITARIO\ TEE}(2025)$ di cui all’articolo 4, comma 1, delle *Regole per la determinazione del contributo tariffario* per l’anno d’obbligo 2025, al fine di consentire l’erogazione da parte di CSEA di quanto spettante a ciascun distributore adempiente ai propri obblighi per ciascun TEE

consegnato a valere sull'obiettivo specifico per ciascun anno d'obbligo e sulle eventuali quote residue degli anni precedenti, anche tenendo conto dei conguagli necessari per effetto di eventuali richieste di emissione o di riscatto di "TEE virtuali", ai sensi della normativa sopra richiamata;

- prevedere che il contributo tariffario unitario $C_{UNITARIO\ TEE}(2025)$ di cui sopra per l'anno d'obbligo 2025 sia pari a 248,42 €/TEE per le motivazioni sopra esposte;
- prevedere che il corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2025)$ di cui all'articolo 4, comma 2, delle medesime *Regole* per l'anno d'obbligo 2025 non trovi applicazione per le motivazioni sopra esposte

DELIBERA

1. il contributo tariffario unitario $C_{UNITARIO\ TEE}(2025)$ di cui all'articolo 4, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2025 è pari a 248,42 €/TEE;
2. il corrispettivo addizionale unitario $C_{ADDIZIONALE\ UNITARIO}(2025)$ di cui all'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 270/2020/R/efr per l'anno d'obbligo 2025 non trova applicazione;
3. il presente provvedimento è trasmesso al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. e a Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
4. la presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

9 luglio 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua